

(N. 897)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1955

Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione della Sila
concesse agli altri Enti di riforma fondiaria.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 8 maggio 1951, n. 333, terzo comma, stabilisce che sono redatte su carta libera le copie degli atti pubblici, i certificati e gli atti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possano occorrere per la esplicazione dell'attività degli Enti.

Tale disposizione si collega a quella del primo comma dello stesso articolo, che accanto alla parola Enti precisa trattarsi di quelli indicati nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e cioè degli Enti istituiti in applicazione della legge stralcio.

Dalla lettera della legge risulta pertanto esclusa l'Opera per la valorizzazione della Sila, mentre tale non era certamente l'intendimento del legislatore, non essendovi alcun motivo di escludere l'O.V.S. dalle agevolazioni concesse a tutti gli altri Enti di riforma con compiti e scopi identici.

Perciò è necessaria una norma che precisi che la disposizione del terzo comma dell'articolo 3 si applica anche per l'Opera per la valorizzazione della Sila.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le facilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati dall'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive integrazioni e modificazioni.